SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 114**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 maggio 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 635.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per il commercio in Nola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Nola una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori del commercio.

Esso è costituito dalla scuola professionale per attività ed impieghi commerciali con sezioni per:

	Sezioni numeri
addetto alla contabilità d'azienda (triennale)	2
addetto alla segreteria d'azienda (triennale)	1

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
analista contabile	1
segretario di amministrazione	1

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica generale; geografia generale ed economica; lingue straniere; tecnica amministrativa aziendale; tecnica commerciale; computisteria; calcolo a macchina; stenografia; dattilografia e tecnica della duplicazione; legislazione sociale e tributaria; ragioneria; tecnica d'ufficio; contabilità a macchina; matematica applicata, merceologia; lingua, lettere italiane e storia; economia politica e scienza delle finanze e statistica; diritto e legislazione sociale, contabilità pubblica; matematica; organizzazione aziendale; analisi delle contabilità speciali; analisi della contabilità generale; controllo budgetario; informatica e statistica aziendale; macchine contabili ed esercitazioni; elementi di scienza dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa; elementi di informatica; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 838.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)* del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Nola ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 146

TABELLA ORGANICA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL COMMERCIO DI NOLA

Due sezioni di addetto alla contabilità d'azienda (triennale);
Una sezione di addetto alla segreteria d'azienda (triennale);
Un corso post-qualifica - analista contabile;
Un corso post-qualifica - segretario di amministrazione,
per complessive tredici classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside	1
2) Cattedre di insegnamento	15
3) Docenti diplomati e insegnanti tecnico-pratici	4
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	4
6) Collaboratori tecnici	—
7) Ausiliari	6

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive cinquanta ore settimanali.

9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico pratici per complessive quindici ore settimanali.

---

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnante ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0213

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1987, n. 636.

Istituzione di un istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato in Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, n. 417 e n. 420;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica luglio 1977, n. 616;

Veduta la legge 20 maggio 1982, n. 270;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1985, n. 588;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 5 giugno 1985, n. 251;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno scolastico 1987-88 è istituita in Torino una scuola avente finalità e ordinamento speciali che assume la denominazione di istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato.

Art. 2.

Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e artigianato.

Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali ciascuna delle quali comprende varie sezioni:

	Sezioni numeri
Scuola professionale per l'industria elettrica ed elettronica con sezioni per:	
montatore e riparatore di apparecchi radio tv (triennale)	5

	Corsi numero
Corso post-qualifica:	
tecnico industrie elettriche ed elettroniche	*2*

Art. 3.

Le sezioni sono di durata variabile da due a tre anni in relazione alle esigenze professionali e possono essere diurne e serali.

Art. 4.

Con deliberazione del consiglio di istituto, sottoposta all'approvazione del competente organo della regione, sono stabilite le sezioni che debbono funzionare ogni anno nell'istituto e vengono fissate le particolari modalità di attuazione.

Le variazioni annuali da apportare al numero ed ai tipi delle varie scuole e sezioni, potranno essere disposte sempre che la relativa spesa possa rientrare nelle disponibilità di bilancio dell'istituto.

Qualora tale spesa, ritenuta indispensabile dal consiglio di istituto, non possa essere sostenuta dal bilancio dell'istituto, potrà provvedersi alla istituzione di nuove scuole e sezioni mediante la normale procedura e con i fondi annualmente stanziati nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per la istituzione di nuove scuole e istituti di istruzione tecnica e professionale.

Nel caso previsto dal precedente terzo comma del presente articolo la deliberazione del consiglio di istituto è soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno stabiliti i profili professionali, gli orari e i programmi delle sezioni.

Art. 6.

L'istituto può avere scuole coordinate anche in altri comuni, costituendo, ognuna di esse, una unità tecnico-didattica.

Tali scuole possono avere le stesse sezioni o sezioni diverse da quelle della sede centrale.

Art. 7.

L'istituto assolve ai propri compiti con addestramenti pratici, integrati da insegnamenti culturali e tecnici, in relazione alle esigenze delle varie attività lavorative.

Art. 8.

Nelle sezioni dell'istituto professionale indicate nel precedente art. 2 si impartiscono i seguenti insegnamenti: cultura generale ed educazione civica; matematica; fisica; conversazione tecnica in lingua estera; elettrotecnica, radioelettronica e video-tecnica; misurazioni elettriche, elettroniche e videotecniche; tecnologia delle costruzioni elettroniche e disegno relativo; esercitazioni pratiche e collaudi; lingua e lettere italiane e storia; elementi di economia politica; elementi di diritto e legislazione sociale; lingua estera; fisica e laboratorio; chimica e laboratorio; elettrotecnica ed elettronica; laboratorio di misurazioni; religione; educazione fisica.

Art. 9.

Alle scuole professionali dell'istituto possono accedere i licenziati dalla scuola media.

Art. 10.

Al termine del corso di ciascuna sezione delle scuole professionali gli alunni sostengono gli esami finali per il conseguimento del diploma di qualifica.

Art. 11.

Le commissioni di esami sono costituite da insegnanti di materie tecniche, da insegnanti di materie culturali, da insegnanti tecnico-pratici della scuola stessa e da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate, anche non appartenenti all'Amministrazione dello Stato.

La commissione è presieduta dal preside dell'istituto e, in caso di impedimento, da un docente da lui designato.

Delle commissioni di esami nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore delle scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo di istituto, le presiede.

Art. 12.

Le tasse scolastiche di ammissione, di frequenza, di esame e di diploma sono stabilite nella stessa misura di quelle fissate per gli istituti tecnici di analogo indirizzo.

Agli alunni può, inoltre, essere richiesto un contributo per il consumo di materie prime.

La misura del contributo è fissata dal consiglio di istituto.

Il consiglio di istituto può disporre la concessione di premi e sussidi a favore degli allievi.

Art. 13.

L'istituto è dotato di personalità giuridica e di autonomia amministrativa, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Il governo amministrativo dell'istituto è affidato al consiglio di istituto costituito come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416.

Art. 14.

Il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa dell'istituto è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo e il conto consuntivo e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione dell'istituto.

Art. 15.

Il consiglio di istituto dura in carica tre anni.

Quando ricorrono le condizioni previste dal terz'ultimo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1974, n. 416, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio di istituto e nomina un commissario per l'amministrazione straordinaria il quale assume i poteri del consiglio, del presidente del consiglio medesimo, nonché della giunta esecutiva.

In fase di primo avvio del funzionamento dell'istituto, il provveditore agli studi procede alla nomina del commissario, fin quando non siano regolarmente insediati i predetti organi collegiali.

Art. 16.

A capo dell'istituto è un preside. Egli promuove e coordina le attività di istituto e ha la rappresentanza legale dell'istituto.

A capo di ogni scuola coordinata è un direttore che risponde dell'andamento didattico e disciplinare della scuola da lui diretta.

Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dalla giunta esecutiva del consiglio di istituto, su proposta del preside, di regola ad insegnanti di ruolo di materie tecniche.

Art. 17.

Il posto di preside è conferito mediante pubblico concorso per titoli e per esami alle condizioni e modalità previste dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

Gli altri posti di ruolo del personale insegnante e tecnico-pratico sono conferiti mediante pubblico concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e successive modificazioni.

La tabella organica annessa al presente decreto, vista e firmata d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro della pubblica istruzione e da quello del tesoro, indica le qualifiche ed i posti del personale di ruolo ed incaricato.

In relazione, sia alle specifiche esigenze dell'addestramento pratico, sia al funzionamento dei laboratori, la giunta esecutiva può assumere in servizio temporaneo esperti nel campo della produzione e del lavoro.

Art. 18.

Alle spese di mantenimento dell'istituto si provvede:

1) con un contributo del Ministero della pubblica istruzione fissato in L. 1.478.000.000;

2) con gli eventuali contributi degli enti locali, delle organizzazioni professionali e di categoria;

3) con lasciti e donazioni da parte di enti e di privati;

4) con i contributi degli alunni;

5) con i proventi dei laboratori e delle officine.

Art. 19.

Per quanto riguarda gli oneri degli enti locali, previsti dall'art. 91, lettera *f)*, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, essi fanno carico al comune di Torino ed ai comuni sedi delle eventuali sedi coordinate con l'istituto.

Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti per gli istituti di istruzione tecnica.

L'onere della spesa a carico del Ministero della pubblica istruzione, derivante dall'attuazione del presente decreto, graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*
FANFANI, *Ministro dell'interno*
AMATO, *Ministro del tesoro*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 144

TABELLA ORGANICA DELL'ISTUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO DI TORINO

Cinque sezioni di montatore e riparatore di apparecchi radio TV (triennale);
Due corsi post-qualifica - tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche,
per complessive diciannove classi.

Qualifica	Numero dei posti
Personale di ruolo	
1) Preside.	1
2) Cattedra di insegnamento	22
3) Docenti diplomati e insegnani tecnico-pratici.	13 (*)
4) Coordinatore amministrativo	1
5) Collaboratori amministrativi	6
6) Collaboratori tecnici	2
7) Ausiliari	12

(*) Di cui uno ITP assegnato all'ufficio tecnico.

Personale incaricato

8) Incarichi d'insegnamento per complessive quaranta ore settimanali.
9) Incarichi insegnamento docenti diplomati ed insegnanti tecnico-pratici per complessive ventiquattro ore settimanali.

(1) Il trattamento economico e di carriera è quello previsto per gli insegnanti tecnico-pratici degli istituti tecnici.

N.B. — Le materie costituenti le cattedre di insegnamento ed i posti di insegnante tecnico-pratico saranno determinati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 5 della legge 9 agosto 1973, n. 463.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89G0214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale per le scuole dirette a fini speciali, all'art. 317, contenente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituito presso l'Università di Padova è aggiunta la seguente scuola diretta a fini speciali con la denominazione in informatica.

Art. 2.

Dopo l'art. 327 con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione della Scuola diretta a fini speciali in informatica.

Art. 328. — È istituita presso l'Università di Padova la scuola diretta a fini speciali in informatica.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze informatiche, in grado di affrontare i problemi connessi con il trattamento e l'elaborazione dei dati.

La scuola rilascia il diploma in informatica.

Art. 329. — Il corso di studi ha la durata di due anni. Ciascun anno prevede duecentocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attività pratiche guidate.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza, a norma dell'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80, la durata del corso è prorogabile a tre anni.

In base alle strutture disponibili (in ambito universitario e a quelle acquisite attraverso convenzioni con enti pubblici e privati) la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti, tenuto conto di eventuali ripetenti.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza si potranno avere iscrizioni separate, con le modalità di cui al successivo art. 330, per un massimo di duecentocinquanta studenti per ogni anno di corso, oltre agli studenti ripetenti.

Art. 330. — Poiché la struttura dell'eventuale sistema di istruzione a distanza potrà essere basata su una rete di centri di supporto territoriali, fermi restando i disposti degli articoli precedenti, potranno essere stabiliti contingenti di posti in riferimento a tali centri. Le modalità di assegnazione degli studenti a distanza delle strutture di supporto sono definite nel bando annuale di concorso.

Art. 331. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di ingegneria, cui afferiscono gli insegnamenti. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 332. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

istituzioni di matematica;
introduzione agli algoritmi e alla programmazione;
architettura degli elaboratori;
linguaggi e metodi di programmazione;
due insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

2° Anno:

sistemi per l'elaborazione dei dati;
basi di dati;
sistemi informativi;
tre insegnamenti scelti tra quelli opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:

applicazioni della ricerca operativa;
applicazioni gestionali;
automazione degli uffici;
automazione industriale;
elementi di elettronica;
elementi di progettazione di sistemi digitali;
fondamenti di informatica;
matematica computazionale;
probabilità e statistica;
sistemi operativi;
telematica e sistemi distributivi.

Gli insegnamenti di «sistemi per l'elaborazione dei dati» e di «sistemi informativi» sono a prevalente carattere tecnico pratico.

Art. 333. — Gli insegnamenti prevedono attività pratiche che consistono in esercitazioni sulla materia trattata nel corso e in attività sperimentali.

Tutti gli insegnamenti sono semestrali. Per la scelta degli insegnamenti opzionali, all'inizio di ciascun anno gli studenti dovranno presentare un piano sulla base delle indicazioni contenute nel manifesto degli studi, che indicherà l'effettiva attivazione degli insegnamenti e la loro collocazione in aree culturali omogenee.

I piani di studio sono approvati dal consiglio della scuola.

Qualora vengano attivate iniziative di istruzione a distanza e la durata del corso venga prorogata a tre anni il consiglio della scuola indicherà la relativa ripartizione degli insegnamenti fra i tre anni del corso a distanza.

Art. 334. — L'attività pratica comporta esercitazioni pratiche guidate e al calcolatore relative alle materie di insegnamento.

Art. 335. — È obbligatorio un tirocinio che si svolge sotto la guida di un docente, di massima nell'ambito di uno dei corsi opzionali dell'ultimo anno. Tale tirocinio ha la durata di almeno ottanta ore e consiste in un lavoro personale di progettazione di un sistema hardware o software.

Art. 336. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato predisposto durante il tirocinio.

Art. 337. — L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento o di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento di attività didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 288

89A2097

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1988;

Veduta la nota del rettore dell'Università di Napoli del 10 maggio 1988, prot. n. 3609;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 1987 è rettificato nel senso che la scuola di specializzazione di audiologia della seconda facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli è riordinata e non istituita. Di conseguenza gli articoli dal n. 1111 al n. 1118 dello statuto della predetta Università, relativi al vecchio ordinamento della scuola di specializzazione in audiologia, sono soppressi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1989
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 306

89A2083

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978 n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 192 relativo alla scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia è sostituito dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia

Art. 192. — È istituita la scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano.

La scuola ha lo scopo di preparare specialisti nel campo dermato-venereologico. Attesa la diversa provenienza degli specializzandi, secondo quanto precisato dal successivo art. 195, e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte in ambito dermato-venereologico, la scuola si articola negli indirizzi seguenti:

a) dermatologia e venereologia;
b) dermatologia cosmetologica;
c) dermatologia tropicale.

La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia, indirizzo in dermatologia e venereologia, dermatologia cosmetologica, dermatologia tropicale.

Art. 193. — La scuola ha la durata di quattro anni per l'indirizzo in dermatologia e venereologia, di cinque anni per gli indirizzi in dermatologia cosmetologica e dermatologia tropicale.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venticinque specializzandi.

Art. 194. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli».

Art. 195. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia e, agli indirizzi in dermatologia cosmetologica ed in dermatologia tropicale, i laureati in medicina e chirurgia specialisti in dermatologia e venereologia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 196. — La scuola comprende cinque, sei e sette aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica e diagnostica;
b) dermatologia clinica;
c) allergologia e immunologia dermatologica;
d) dermatologia oncologica;
e) malattie sessualmente trasmesse;
f) dermatologia cosmetologica;
g) dermatologia tropicale.

Art. 197. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica e diagnostica:
istologia ed embriologia;
oncologia generale;
immunologia ed immunopatologia;
patologia clinica;
isto-citopatologia dermatologica;
microbiologia;
genetica medica;
psicologia medica e psicosomatica.

b) Dermatologia clinica:
dermatologia clinica;
dermatologia nell'età pediatrica;
terapia speciale medica dermatologica;
terapia chirurgica dermatologica;
fisioterapia dermatologica.

c) Allergologia e immunologia dermatologica:
allergologia ed immunologia dermatologica;
dermatologia allergologica e professionale.

d) Dermatologia oncologica:
dermatologia oncologica.

e) Malattie sessualmente trasmesse:
venereologia e malattie sessualmente trasmesse;
andrologia.

f) Dermatologia cosmetologica:
chimica farmacologica dei prodotti cosmetici;
fisiologia dell'assorbimento cutaneo;
fotobiologia;
dermatologia clinica dermatologica;
fisioterapia dermatologica;
chirurgia cosmetologica;
allergologia cosmetologica.

g) Dermatologia tropicale:
igiene e profilassi applicata;
microbiologia e parassitologia;
dermatologia tropicale;
leprologia;
otorinolaringoiatria;
neurologia;
clinica delle malattie tropicali;
chirurgia correttiva;
ortopedia;
odontoiatria;
pediatria.

Art. 198. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 210):

istologia ed embriologia	ore	25
oncologia generale	»	20
immunologia ed immunopatologia	»	30
patologia clinica	»	40
istocitopatologia dermatologica	»	30
microbiologia	»	25
genetica medica	»	20
psicologia medica e psicosomatica	»	20

Dermatologia clinica (ore 140):

dermatologia clinica	»	140

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 20):

allergologia ed immunologia dermatologica	»	20

Malattie sessualmente trasmesse (ore 30):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 50):

isto-citopatologia dermatologica	ore	50

Dermatologia clinica (ore 250):

dermatologia clinica	»	250

Allergologia e immunologia dermatologica (ore 30):

allergologia e immunologia dermatologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 70):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	ore	70

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Propedeutica e diagnostica (ore 30):

isto-citopatologia dermatologica	ore	30

Dermatologia clinica (ore 200):

dermatologia clinica	»	140
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 100):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	60
andrologia	»	40

Dermatologia oncologica (ore 40):

dermatologia oncologica	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Dermatologia clinica (ore 300):

dermatologia clinica	ore	190
dermatologia nell'età pediatrica	»	50
terapia speciale medica dermatologica	»	20
terapia chirurgica dermatologica	»	20
fisioterapia dermatologica	»	20

Allergologia ed immunologia dermatologica (ore 30):

dermatologia allergologica e professionale	»	30

Dermatologia oncologica (ore 30):

dermatologia oncologica	»	30

Malattie sessualmente trasmesse (ore 40):

venereologia e malattie sessualmente trasmesse	»	40

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo dermatologia cosmetologica:

Dermatologia cosmetologica (ore 400):

chimica farmacologica dei prodotti cosmetici	ore	50
fisiologia dell'assorbimento cutaneo	»	20
fotobiologia	»	30
dermatologia clinica cosmetologica	»	150
fisioterapia cosmetologica	»	30
chirurgia cosmetologica	»	50
allergologia cosmetologica	»	70

Monte ore elettivo: ore 400.

5° Anno - indirizzo dermatologia tropicale:

Dermatologia tropicale (ore 400):

igiene e profilassi applicata	ore	40
microbiologia e parassitologia	»	30
dermatologia tropicale	»	100
leprologia	»	60
otorinolaringoiatria	»	10
neurologia	»	10
clinica delle malattie tropicali	»	80
chirurgia correttiva	»	25
ortopedia	»	25
odontoiatria	»	10
pediatria	»	10

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 199. — Durante i quattro-cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

reparti di dermatologia;
ambulatori di dermatologia;
sale operatorie di chirurgia dermatologica;
laboratori di dermatologia ed altri.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo e di esperienza di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 97

89A2098

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1988, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidate dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 741, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Università di Genova la scuola indicata al n. 5) per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva è soppressa e sostituita con la scuola seguente:

«n. 5) per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva».

Art. 2.

L'intitolazione: «5) Scuola diretta a fini speciali per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva» e gli articoli da 527 a 533 compresi, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue:

5) *Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva*

Art. 527. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva presso l'Università degli studi di Genova.

La scuola ha lo scopo di preparare i terapisti qualificati a svolgere la riabilitazione di soggetti in età evolutiva con disturbi neuromotori, psicomotori e neuropsichici.

La scuola rilascia il diploma di terapista della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva.

Art. 528. — La scuola ha la durata di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dieci per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 529. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Art. 530. — Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

anatomia generale e funzionale del sistema nervoso dell'apparato locomotore;
fisiologia generale del sistema nervoso e dell'apparato locomotore;
pediatria generale (nozioni correlazionistiche di anatomia e fisiopatologia);
nozioni di psicologia dell'età evolutiva;
nozioni di neurologia infantile;
nozioni di ortopedia e traumatologia;
protesi ortopediche;
protesi acustiche;
protesi visive;
nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale I;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio I.

2° Anno:

nozioni pratiche-teoriche di massoterapia e di elettroterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di fisioterapia II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia occupazionale II;
nozioni pratiche-teoriche di terapia del linguaggio II;
nozioni di neuropsichiatria infantile;
nozioni di testologia dell'età evolutiva;
nozioni di psicopedagogia;
nozioni di psicomotricità I.

3° Anno:

tecniche speciali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
tecniche collaterali di riabilitazione neuro e psicomotoria;
nozioni di psicomotricità II.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Lo studente, ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa. Gli studenti sono altresì tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

L'esame relativo, da svolgersi mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, sarà effettuato entro il primo biennio.

Art. 531. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza presso la divisione di neuropsichiatria infantile dell'Istituto Gaslini convenzionato per la didattica e connessi servizi ambulatoriali e riabilitativi.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 532. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1989
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 287

89A2096

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 1023, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Ateneo di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali all'art. 122 contenente l'elencazione delle scuole è aggiunta la scuola diretta a fini speciali per «strumentisti di sala operatoria».

Art. 2.

Dopo l'art. 162, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti articoli sotto la intitolazione: Scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria.

Art. 163. — È istituita la scuola diretta a fini speciali per strumentisti di sala operatoria presso l'Università degli studi di Messina.

La scuola ha lo scopo di preparare tecnici strumentisti di sala operatoria.

La scuola rilascia il diploma di strumentisti di sala operatoria.

Art. 164. — Il corso di studi ha la durata di due anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede seicento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate (tirocinio professionale), queste ultime per almeno il 50% delle ore previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso, per un totale di trenta studenti.

Art. 165. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono la facoltà di medicina istituto di chirurgia generale (3ª clinica chirurgica).

Art. 166. — Sono ammessi alla prova per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che siano in possesso anche del diploma di infermiere professionale o di ostetrica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multiple per il 70% dei punti e della valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 167. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno:

Tecnica ed assistenza pre-operatoria, operatoria e post-operatoria:

anatomia umana *;
strumentario chirurgico;
preparazione del tavolo operatorio;
strumentazione infermeristica I;
strumentazione infermeristica II;
assistenza al ricoverato nella fase pre- e post-operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia;
c) ortopedia e traumatologia.

Legislazione e igiene ospedaliera:

legislazione ospedaliera;
medicina legale ed etica professionale;
i servizi chirurgici (caratteristiche strumentali, climatizzazione);
metodi per la disinfezione e sterilizzazione in camera operatoria;
concetto di asepsi;
igiene ospedaliera;
concetto di epidemiologia generale;
infezioni nosocomiali di interesse chirurgico.

2° Anno:

Tecnica ed assistenza pre-operatoria e post-operatoria:

assistenza al ricoverato nella fase pre e post operatoria in:

a) chirurgia generale e specialità chirurgiche;
b) ginecologia e ostetricia;
c) ortopedia e traumatologia.

Organizzazione e funzionamento del reparto operatorio:

principali soccorsi ed interventi di urgenza;
anestesia e rianimazione.

Gli insegnamenti con * sono di regola mutuabili in altre scuole dirette ai fini speciali.

Art. 168. — Durante i due anni di corso è richiesta la frequenza nei complessi operatori del Policlinico della Università di Messina.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio in caso di valutazione negativa.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 169. — All'esame di diploma, lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Detto esame, sostenuto al termine del ciclo di studi, ha valore di esame di Stato.

L'esame di diploma è sostenuto davanti ad una commissione presieduta dal rettore o da un professore ordinario suo delegato.

La commissione è costituita secondo le vigenti norme universitarie.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima della data dell'esame.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 87

89A2099

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 febbraio 1989.

Autorizzazione all'ospedale San Michele dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari all'espletamento delle attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari, in data 17 novembre 1988, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico presso l'ospedale S. Michele;

Considerato che le operazioni inerenti le attività di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi verranno eseguite presso l'ospedale S. Michele dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari, nelle stesse sale operatorie già autorizzate con decreto ministeriale 26 luglio 1988 al trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Vista la relazione favorevole sugli accertamenti tecnici effettuati dall'Istituto superiore di sanità in data 12 aprile 1988, in occasione del rilascio della predetta autorizzazione alle operazioni di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione III del Consiglio superiore di sanità in data 24 gennaio 1989;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione al prelievo e trapianto di rene tra persone viventi a scopo terapeutico;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale S. Michele dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è autorizzato ad effettuare il prelievo e trapianto di rene tra persone viventi ai sensi della legge 26 giugno 1967, n. 458.

Art. 2.

Le operazioni di prelievo e trapianto di rene tra persone viventi debbono essere eseguite presso il complesso operatorio di urologia ed oculistica dell'ospedale S. Michele dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari dai seguenti sanitari:

Usai prof. Enzo, direttore della clinica urologica dell'Università degli studi di Cagliari presso la divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità;

Ciccu dott. Mariano, primario della divisione di urologia dell'ospedale S. Michele di Cagliari;

Falqui dott. Vincenzo, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari;

Pinna dott. Antonio, aiuto della divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari;

Cossu dott. Francesco, assistente della divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari;

Lilliu dott. Sergio, assistente della divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari;

Manca dott. Pier Paolo, assistente della divisione di urologia dell'ospedale SS. Trinità di Cagliari.

Art. 3.

Il presidente dell'unità sanitaria locale n. 21 di Cagliari è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 febbraio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A2154

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 7 marzo 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 80 miliardi a favore della regione Campania, per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la predisposizione ed il finanziamento dei piani di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata, per l'esercizio 1989 in conto residui 1987.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80, recante la proroga dei termini e l'accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge n. 219/81, e successive modificazioni;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 5 della citata legge n. 80/84, concernenti, rispettivamente, la predisposizione ed il finanziamento dei piani di sviluppo per le regioni Campania e Basilicata;

Vista la legge finanziaria n. 887/84, che all'art. 11 modifica ed integra l'art. 5 della sopracitata legge n. 80/84;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale, fra l'altro, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 5, lettera *d*), della soprarichiamata legge n. 80/84, vengono assegnate alle regioni Campania e Basilicata, rispettivamente, le somme globali di lire 640 miliardi e di lire 160 miliardi;

Visto il proprio decreto ministeriale del 19 gennaio 1987, d'impegno della somma di lire 70 miliardi per le regioni Campania e Basilicata, con l'accantonamento di lire 80 miliardi in attesa che il CIPE riesamini la questione della titolarità dell'intervento relativo al completamento dell'«Università di Salerno (Fisciano)», già compreso nel programma di interventi della regione Campania;

Vista la delibera CIPE del 18 settembre 1987 con la quale, tra l'altro, viene stabilito che il citato progetto «Università di Salerno (Fisciano)» è sostituito da altro progetto, di pari importo, che formerà oggetto di successiva delibera;

Vista la successiva delibera CIPE 12 aprile 1988, di riassegnazione dell'importo di lire 80 miliardi, nell'ambito del programma triennale di interventi 1985-87 della regione Campania, di cui lire 20 miliardi per il risanamento coste e costoni rocciosi, lire 20 miliardi ad integrazione delle risorse già attribuite per la super strada Eboli-Mercato San Severino, lire 20 miliardi per la viabilità dell'area salernitana, lire 20 miliardi per il collegamento Valle Noce-Bussentina;

Decreta:

Art. 1.

A favore della regione Campania è impegnata la somma complessiva di lire 80 miliardi per le finalità di cui alla delibera CIPE 12 aprile 1988.

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto residui 1987.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 257

89A2152

DECRETO 7 marzo 1989.

Impegno della somma complessiva di lire 1.044 miliardi a favore delle regioni Campania e Basilicata, per le finalità di cui agli articoli 2, comma 7, e 4 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per l'esercizio 1989 in conto residui 1988.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, in particolare gli articoli 4 e 5;

Vista la legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante «disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

Visti in particolare, gli articoli 2, comma 7, e 4 della citata legge n. 651;

Vista la legge di bilancio 1° marzo 1988, n. 79, per l'esercizio 1988;

Vista la legge di assestamento del bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 1988, 1° agosto 1988, n. 348;

Vista la delibera CIPE 2 maggio 1985, con la quale, viene assegnata, fra l'altro, la somma complessiva di lire 1.044 miliardi, di cui complessive lire 834 miliardi alla regione Campania e lire 210 miliardi alla regione Basilicata, per la realizzazione dei rispettivi programmi di intervento ex articoli 2, comma 7, e 4 della richiamata legge n. 651/83;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 1.044 miliardi è impegnata a favore delle regioni Campania e Basilicata, per le finalità di cui alla premessa, nella misura appresso indicata:

	Importi in lire
Campania	834.000.000.000
Basilicata	210.000.000.000
Totale	1.044.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7089 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1989, in conto 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1989

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1989
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 261

89A2153

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 23 marzo 1989.

Rideterminazione dei distretti scolastici del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, relativa ai comuni di Pasiano di Pordenone e di Flaibano.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 7 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1977, concernente la suddivisione del territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in distretti scolastici;

Esaminata la delibera n. 3839 del 31 luglio 1987 con la quale la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha proposto al Ministro della pubblica istruzione di modificare gli ambiti territoriali dei distretti scolastici n. 6 con sede a Sacile e n. 7 con sede a Pordenone, trasferendo il comune di Pasiano di Pordenone dal distretto n. 6 al distretto n. 7;

Esaminata la delibera n. 3840 del 31 luglio 1987 con la quale la giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha proposto al Ministro della pubblica istruzione di modificare gli ambiti territoriali dei distretti scolastici n. 9 con sede a Codroipo e n. 4 con sede a S. Daniele del Friuli, trasferendo il comune di Flaibano dal distretto n. 9 al distretto n. 4;

Esaminati i pareri positivi espressi in merito alle suddette proposte dagli enti locali e dagli organi dell'amministrazione scolastica periferica interessati;

Ritenuta l'opportunità di accogliere le citate proposte della regione autonoma Friùli-Venezia Giulia;

Decreta:

Il decreto ministeriale 15 settembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1977 è modificato nel modo seguente: il comune di Pasiano di Pordenone è trasferito dal distretto scolastico n. 6 con sede a Sacile al distretto scolastico n. 7 con sede a Pordenone; il comune di Flaibano è trasferito dal distretto scolastico n. 9 con sede a Codroipo al distretto scolastico n. 4 con sede a S. Daniele del Friuli.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma; addì 23 marzo 1989

Il Ministro: GALLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1989
Registro n. 20 Istruzione, foglio n. 207

89A2124

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 10 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa ed i periodi di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale degli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro, nei giorni dal 20 al 25 marzo 1989, è stata causata dalla adesione allo sciopero, indetto su scala nazionale, dal «Coordinamento nazionale unitario lavoratori finanziari»;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e del registro è accertato come segue:

IN DATA 20 MARZO 1989

Regione Trentino-Alto Adige:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trento.

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pordenone.

Regione Marche:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pesaro.

Regione Abruzzo:
ufficio del registro di Chieti.

IN DATA 20 E 21 MARZO 1989

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Forlì;
ufficio del registro di Cesena.

Regione Umbria:
ufficio del registro di Terni.

Regione Puglia:
ufficio del registro di Lucera.

Regione Sicilia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ragusa.

Regione Sardegna:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Oristano.

IN DATA 20, 21 E 22 MARZO 1989

Regione Emilia-Romagna:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ravenna.

Regione Molise:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Isernia.

Regione Puglia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Lecce.

IN DATA 22 MARZO 1989

Regione Veneto:
ufficio del registro di Belluno;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Belluno.

DAL 20 AL 23 MARZO 1989

Regione Friuli-Venezia Giulia:
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trieste;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Udine.

Regione Piemonte:
ufficio del registro di Asti;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Novara.

Regione Liguria:
ufficio del registro di Albenga;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Savona.

Regione Emilia-Romagna:
ufficio del registro di Rimini;
ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Forlì;
ufficio del registro di Ravenna.

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Grosseto;

ufficio del registro atti civili di Firenze;

ufficio del registro di Pistoia.

Regione Umbria:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Terni.

Regione Marche:

ufficio del registro di Ancona;

ufficio del registro di Fermo;

ufficio del registro di Jesi;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Macerata.

Regione Lazio:

ufficio del registro di Frosinone;

ufficio del registro di Latina;

1° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma;

ufficio del registro atti privati di Roma;

ufficio del registro atti giudiziari di Roma;

ufficio del registro bollo radio e assicurazioni di Roma;

ufficio del registro successioni di Roma;

ufficio del registro di Viterbo;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Viterbo.

Regione Campania:

ufficio del registro di Avellino;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Caserta;

ufficio del registro successioni di Napoli;

ufficio del registro ammende di Napoli;

ufficio del registro atti privati di Napoli;

ufficio del registro atti pubblici di Napoli;

ufficio del registro di Nola.

Regione Basilicata:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Matera.

Regione Puglia:

ufficio del registro di Foggia;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Foggia;

ufficio del registro di Taranto;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Taranto.

Regione Calabria:

ufficio del registro di Catanzaro;

ufficio del registro di Lamezia Terme;

ufficio del registro di Reggio Calabria.

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Marsala;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Messina;

ufficio del registro atti civili di Messina;

ufficio del registro successioni e bollo di Messina;

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Siracusa;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trapani.

Regione Sardegna:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Cagliari;

ufficio del registro atti civili successioni e radio di Cagliari;

ufficio del registro atti giudiziari, bollo e demanio di Cagliari.

IN DATA 22 E 23 MARZO 1989

Regione Veneto:

ufficio del registro di Treviso;

ufficio del registro di Vicenza.

DAL 20 AL 24 MARZO 1989

Regione Trentino-Alto Adige:

ufficio del registro di Bolzano.

DAL 20 AL 25 MARZO 1989

Regione Lazio:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2122

DECRETO 11 maggio 1989.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause ed i periodi di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

In data 22 marzo 1989:

uffici del registro di Empoli, affitti, bollo e demanio, successioni e atti giudiziari di Firenze, per la partecipazione del personale dei detti uffici, ad una assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali presso l'intendenza di finanza di Firenze;

In data 25 marzo 1989:

ufficio del registro di Catanzaro, per la disinfestazione dei locali dell'ufficio;

In data 31 marzo, 3 e 4 aprile 1989:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trieste, per la partecipazione del personale ad una assemblea di protesta per l'inagibilità dei locali del detto ufficio;

In data 3 aprile 1989:

ufficio del registro di Caserta, per la partecipazione ad una assemblea, indetta dalle organizzazioni sindacali, di tutto il personale dell'ufficio;

In data 4 aprile 1989:

2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma, per l'evacuazione di tutto il personale dipendente e del pubblico presente, a seguito di segnalazione anonima della presenza di un ordigno esplosivo nei locali dell'ufficio;

In data 8 aprile 1989:

uffici del registro atti pubblici; atti privati; successioni; bollo e demanio di Palermo, per disinfestazione dei locali dei detti uffici, ubicati nel palazzo delle finanze;

In data 10 aprile 1989:

uffici del registro di Parma; bollo e demanio; successioni e atti giudiziari; atti privati; atti pubblici di Bologna, uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara e di Livorno, uffici del registro di Livorno, Poggibonsi, Grosseto, Venezia e Mestre, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, del personale in servizio presso i detti uffici;

In data 11 aprile 1989:

ufficio del registro atti giudiziari di Torino, conservatorie dei registri immobiliari di Torino 1°, 2° e 3°, per l'adesione allo sciopero del personale in servizio presso i detti uffici;

In data 12 aprile 1989:

uffici del registro atti civili e giudiziari; successioni, bollo e demanio di La Spezia e ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia, per l'adesione allo sciopero, indetto dalle organizzazioni sindacali, del personale in servizio presso i detti uffici;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale che hanno causato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, provinciali dell'imposta sul valore aggiunto e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 22 MARZO 1989

Regione Toscana:

ufficio del registro di Empoli;

ufficio del registro affitti bollo e demanio di Firenze;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Firenze.

IN DATA 25 MARZO 1989

Regione Calabria:

ufficio del registro di Catanzaro.

IN DATA 31 MARZO, 3 E 4 APRILE 1989

Regione Friuli-Venezia Giulia:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Trieste.

IN DATA 3 APRILE 1989

Regione Campania:

ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 4 APRILE 1989

Regione Lazio:

2° ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Roma.

IN DATA 8 APRILE 1989

Regione Sicilia:

ufficio del registro atti pubblici di Palermo;

ufficio del registro atti privati di Palermo;

ufficio del registro successioni di Palermo;

ufficio del registro bollo e demanio di Palermo.

IN DATA 10 APRILE 1989

Regione Emilia-Romagna:

ufficio del registro di Parma;

ufficio del registro bollo e demanio di Bologna;

ufficio del registro successioni e atti giudiziari di Bologna;

ufficio del registro atti privati di Bologna;

ufficio del registro atti pubblici di Bologna;

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Ferrara.

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Livorno;

ufficio del registro di Livorno;

ufficio del registro di Poggibonsi;

ufficio del registro di Grosseto.

Regione Veneto:

ufficio del registro di Venezia;

ufficio del registro di Mestre.

IN DATA 11 APRILE 1989

Regione Piemonte:

ufficio del registro atti giudiziari di Torino;
conservatoria dei registri immobiliari di Torino 1°;
conservatoria dei registri immobiliari di Torino 2°;
conservatoria dei registri immobiliari di Torino 3°.

IN DATA 12 APRILE 1989

Regione Liguria:

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia;
ufficio del registro successioni bollo e demanio di La Spezia.

Regione Toscana:

ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Pistoia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1989

Il Ministro: COLOMBO

89A2123

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 marzo 1989, n. 31144/8.312.21.4/50-290-CR.

Adempimenti connessi all'attuazione dell'ordinamento per profili professionali dei dipendenti ministeriali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio giuridico e del coordinamento legislativo

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

In previsione dell'imminente avvio delle trattative per il rinnovo dell'accordo 1988-1990 relativo ai dipendenti ministeriali, e tenendo conto della situazione in atto circa l'attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appare necessario definire con sollecitudine i procedimenti di seguito indicati.

a) Codeste amministrazioni, nel più breve tempo possibile, sono invitate a trasmettere a questo Dipartimento le proprie proposte, concordate con le organizzazioni sindacali, in ordine alla definizione dei profili professionali della nona qualifica funzionale ex art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, all'istituzione di profili non previsti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, ed alla soppressione o modifica di quelli di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica, il tutto ai sensi dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 266/1987, oppure a comunicare — limitatamente ai profili esistenti — di non aver innovazioni da proporre.

Tale richiesta, formulata nella circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988, è stata già sollecitata da questo Dipartimento il 23 dicembre 1988 con telex protocollo n. 26908/8.312.21.4.

b) Si ritiene opportuno ricordare che, allorché saranno registrati da parte della Corte dei conti i decreti cumulativi di inquadramento del personale nei profili professionali ex art. 4, ottavo comma, della citata legge n. 312/80, non possono, a termini del comma 1 dell'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, ulteriormente applicarsi le disposizioni di cui all'art. 28-*ter* del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 1981, n. 432, che, come è noto, consentivano la possibilità, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'art. 7 della più volte citata legge n. 312/80 (accesso per concorso ai singoli profili professionali), l'indizione di pubblici concorsi di reclutamento del personale nelle qualifiche iniziali delle ex carriere. Da tale data, poi, non è neppure possibile indire nuovi concorsi di reclutamento fino al completamento delle operazioni di inquadramento del personale nei profili professionali, conseguenti all'applicazione dei commi nono e decimo dell'art. 4 della legge n. 312/1980 ed all'espletamento dei corsi di riqualificazione ex art. 2 del citato decreto-legge n. 283/81 e legge di conversione n. 432/81.

È, peraltro, da ricordare che tali divieti sussistono anche nel caso che codeste amministrazioni abbiano ottemperato agli adempimenti previsti per la mobilità del personale dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai posti dei quali sia possibile la copertura ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, o di altra disposizione vigente nel tempo.

c) In ordine all'attuazione della normativa sul reinquadramento nei profili, richiamata nella precedente lettera *b)*, si fa presente che questo Dipartimento è in attesa di ricevere il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo alla regolamentazione della prova selettiva prevista dall'art. 4, decimo comma, della legge n. 312/1980, ed all'ordinamento dei corsi di riqualificazione di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 283/1981 e della legge n. 432/1981 sul cui contenuto si sono già pronunciati, come è noto, sia il Consiglio superiore della pubblica amministrazione che le organizzazioni sindacali.

Non appena ricevuto tale parere, reso necessario dall'art. 17 della legge n. 400/1988, si provvederà, nel minor tempo possibile, alla pubblicazione del citato provvedimento, che consentirà a codeste amministrazioni di avviare le procedure ivi disciplinate, finalizzate all'inquadramento del personale nei profili che ad esso competono.

Tuttavia, va richiamata l'attenzione sul fatto che, ai sensi degli articoli 3 e 11 dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova selettiva ed ai corsi di riqualificazione decorrono dalla data di pubblicazione dei provvedimenti cumulativi di inquadramento nei profili professionali ex ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980 nel Bollettino ufficiale dell'amministrazione interessata.

Perciò, ad evitare seri problemi applicativi, è necessario che codeste amministrazioni sospendano, per ora, la pubblicazione dei suddetti provvedimenti, ancorché registrati dall'organo di controllo, finché non sarà stato emanato e pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle prove selettive e sui corsi di riqualificazione sopra menzionati.

Su questo ultimo argomento si pregano le amministrazioni in indirizzo di fornire, con ogni sollecitudine, un segno di assicurazione.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

89A2159

CIRCOLARE 28 aprile 1989, n. **32811/8.312.21.4/50-290-CR.**

Applicazione dell'art. 4, nono comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Dipartimento degli affari generali e del personale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del Personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P.

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

In considerazione dell'avanzato stato di applicazione della normativa concernente gli inquadramenti ex ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/80 ed in attesa anche dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'undicesimo comma del predetto art. 4 e dal secondo comma dell'art. 2 della legge n. 432/81, si ravvisa la necessità di fornire le sotto specificate indicazioni ritenute utili alla concreta attuazione della norma in oggetto.

A) Con la circolare di questo Dipartimento n. 50590 del 17 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 1986, sono state dettate, tra l'altro, alcune disposizioni di carattere generale in ordine all'applicazione del nono comma dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di inquadramento del personale in profili professionali in base alle mansioni espletate.

Al riguardo è stato precisato che presupposto per la richiesta di inquadramento in profili professionali diversi dalla qualifica giuridicamente rivestita nel vecchio ordinamento e, quindi, anche dal profilo professionale alla predetta qualifica dichiarata equiparabile o assimilabile ex ottavo comma del predetto art. 4, dovesse essere l'effettivo esercizio delle corrispondenti mansioni per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il caso, come è evidente, deve riferirsi ad ipotesi di espletamento di mansioni non coincidenti con quelle della vecchia qualifica rivestita e, quindi, neanche con quelle dei profili professionali a questa assimilabili, mansioni esercitate in base a provvedimenti formali dell'amministrazione, di data certa e documentata (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettere di incarico dell'autorità competente), come già indicato da questo Dipartimento nella circolare sopra menzionata.

Per l'inquadramento in parola occorre, ovviamente, il parere favorevole della commissione di cui all'art. 10 della legge n. 312/80, espressamente richiesto dal nono comma dell'art. 4 della stessa legge e che è sostanzialmente finalizzato a verificare la corrispondenza tra le mansioni espletate ed il contenuto del profilo professionale invocato, anche se lo stesso insiste nel livello retributivo in godimento.

È stato, inoltre, ritenuto da questo Dipartimento — e si ritiene tuttora — che l'inquadramento in discorso, consistente nell'attribuzione di un profilo diverso, possa essere effettuato in soprannumero rispetto ai contingenti di profili, determinati con le modalità indicate nell'art. 6 della legge n. 312/80, in quanto il profilo professionale richiesto deve appartenere al medesimo livello retributivo nel quale il personale interessato è stato inquadrato in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 4.

B) Sulla decorrenza del termine iniziale dal quale è possibile la presentazione delle domande, nella circolare in discorso, si faceva riferimento, in assenza di una specifica disposizione legislativa come quella, successivamente intervenuta, di cui all'art. 4 della legge 7 luglio 1988, n. 254, ad un termine iniziale che potesse coincidere con il momento in cui fosse concluso l'iter procedimentale della determinazione delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali, determinazione che, come è noto, è stata effettuata con i sopra ricordati decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del citato art. 6 della legge n. 312/80.

Senonché l'abrogazione della prescrizione del termine di novanta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla prova selettiva, prescrizione già contenuta nel comma decimo dell'art. 4 della predetta legge, operata — come sopra si accennava — dal comma quattro dell'art. 4 della legge n. 254/88, ha reso necessario, come già comunicato con la precedente circolare n. 31144 del 23 marzo 1989, dettare una nuova disciplina del termine stesso nell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sull'ordinamento della prova selettiva e dei corsi di riqualificazione.

Ciò suggerisce a questo Dipartimento l'opportunità che anche il termine iniziale per la presentazione delle domande di applicazione della norma in questione abbia la medesima decorrenza, vale a dire dalla data di pubblicazione, nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione interessata, del provvedimento di inquadramento nei profili professionali in applicazione dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312/1980.

La mancata previsione, poi, nel nono comma in discorso, di un termine finale per la presentazione della domanda di inquadramento non deve indurre ad attribuire carattere permanente alla possibilità di richiedere siffatti inquadramenti, attesa l'esigenza di definire — in un arco di tempo ragionevole — il passaggio dal vecchio ordinamento, articolato per carriere, al nuovo, articolato per qualifiche funzionali e profili professionali, concludendo in tal modo la fase di transizione per, quindi, applicare la nuova disciplina in materia.

Di tal ché, ritiene lo scrivente Dipartimento che possano fissarsi gli stessi termini dei novanta giorni, previsti per la presentazione della domanda di partecipazione alla prova selettiva, anche per la richiesta di inquadramento in profilo diverso da quello attribuito con l'ottavo comma, purché appartenente alla stessa qualifica funzionale.

Nei limiti e nelle condizioni suddette appare più che giustificata anche la possibilità dell'inquadramento in soprannumero degli interessati.

Pertanto, codeste Amministrazioni, all'atto della pubblicazione nei Bollettini ufficiali dei Ministeri dei decreti cumulativi di inquadramento del personale nei profili professionali ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 4 della legge n. 312 — pubblicazione da effettuare nei termini indicati nella lettera *c*) della su richiamata circolare di questo Dipartimento del 23 marzo 1989, n. 31144 —, avranno cura di *contestualmente* pubblicare nello stesso Bollettino ufficiale uno specifico avviso sui termini di presentazione della domanda di che trattasi e sugli altri adempimenti procedurali di cui alle lettere *C*) e *D*) che seguono.

C) Quanto agli adempimenti procedurali, si ravvisa l'opportunità di precisare che le istanze dei singoli interessati, finalizzate ad ottenere l'applicazione della norma in oggetto, dovranno contenere, oltre ai dati anagrafici del richiedente:

1) l'indicazione della ex qualifica, carriera e ruolo di provenienza;

2) l'indicazione del profilo professionale di inquadramento conseguito ai sensi dell'ottavo comma dello stesso art. 4;

3) l'indicazione del profilo professionale nel quale si chiede l'inquadramento, ai sensi del nono comma;

4) la descrizione sintetica delle mansioni svolte, precisando il o i periodi di svolgimento delle medesime, con la data d'inizio e di eventuale cessazione, nonché gli uffici, stabilimenti o strutture presso i quali le mansioni predette sono state esercitate.

D) Le domande devono essere presentate all'ufficio, stabilimento o struttura presso i quali gli interessati prestano servizio e, quindi, inoltrate, per via gerarchica, alla competente Direzione generale del personale che procederà alla relativa istruttoria.

A tale riguardo va ricordato che la norma in questione sottolinea l'effettività dello svolgimento delle mansioni escludendo, in tal modo, ogni possibilità di valutazione di elementi induttivi quali la collocazione in un determinato ufficio od attestazioni generiche; perciò, come già ricordato nella circolare di questo Dipartimento n. 50590 del 17 luglio 1986, l'effettivo svolgimento delle mansioni diverse dovrà essere comprovato da atti formali dell'amministrazione, di data certa e documentata.

L'istanza, in linea generale, deve essere corredata dalla documentazione sull'effettivo espletamento delle mansioni; in alternativa, trattandosi di mansioni espletate sulla base di specifici provvedimenti dell'amministrazione (decreti, ordini di servizio, rapporti informativi, lettera di incarico ecc.), quest'ultima, in caso di mancata alligazione da parte dell'interessato, deve fare riferimento alla documentazione in proprio possesso.

E) In ultimo, è ancora il caso di precisare che la norma in oggetto chiama la commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge n. 312/80 ad esprimere il proprio parere — che si ritiene obbligatorio e vincolante — sulle domande di inquadramento.

Il contenuto di tale parere è, naturalmente, la corrispondenza tra le mansioni concretamente svolte ed i contenuti professionali del profilo nel quale si chiede l'inquadramento.

A tale scopo, le amministrazioni dovranno preventivamente istruire le domande presentate dai propri dipendenti, accertando la sussistenza di dati obiettivi, adeguatamente documentati, inerenti l'avvenuto effettivo svolgimento di mansioni diverse da quelle della ex qualifica di provenienza e, quindi, del profilo di inquadramento ex ottavo comma; tutte le domande dovranno essere, poi, inviate alla commissione paritetica per il parere previsto dalla norma.

Una volta ottenuto il parere favorevole, le amministrazioni procederanno agli inquadramenti ex nono comma, osservando la medesima procedura già seguita per l'attuazione dell'ottavo comma.

Comunque, poiché la commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali è chiamata, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 312/80, a pronunciarsi su ogni questione che le amministrazioni intendono sottoporle in materia di inquadramento nei profili professionali e nelle qualifiche funzionali, si fa presente che, qualora in sede di presentazione delle domande di inquadramento ai sensi del nono comma insorgano problemi interpretativi di ordine generale, le amministrazioni stesse dovranno chiedere, al riguardo, il parere della suddetta commissione, ferme restando le competenze di questo Dipartimento sull'intera materia.

Il Ministro: CIRINO POMICINO

89A2160

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 19 aprile 1989, n. R.V. 1989/1.

Dichiarazione valutaria - Comunicazione delle compensazioni.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 24, comma 10, del decreto ministeriale 10 marzo 1989, n. 105, e tenuto conto dell'esigenza di realizzare una maggiore snellezza operativa nelle formalità connesse all'attività di verifica bancaria, si dispone quanto segue a modifica e integrazione della circolare n. R.V. 1988/1 del 29 luglio 1988.

I. *Dichiarazione riepilogativa per la verifica di operazioni «omogenee».*

1. Gli operatori che nel corso del mese solare effettuino una *pluralità di operazioni con l'estero e/o operazioni valutarie «omogenee»* da sottoporre a verifica bancaria possono avvalersi — in alternativa alle procedure previste per la presentazione di dichiarazioni singole ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 5 dell'art. 24 del decreto in riferimento — della procedura *riepilogativa* indicata nei successivi commi.

2. Si intendono per «omogenee» le operazioni sottoposte alla medesima tipologia di dichiarazione, per le quali *coincidano tutte le informazioni statistiche* da riportare nelle sezioni 2 e 3 della dichiarazione stessa. È fatta eccezione per l'informazione «codice merce». Per tale dato — da indicare con le prime quattro cifre della «tariffa doganale d'uso integrata» — il criterio della coincidenza va riferito esclusivamente alle prime due cifre (capitolo), applicandosi quello della *prevalenza* alle restanti due.

3. La procedura riepilogativa consiste nella facoltà per l'operatore di sottoporre le operazioni omogenee effettuate nel corso del mese solare a *verifica periodica con cadenza mensile.* A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentare a una o più banche abilitate prescelte la dichiarazione di responsabilità e la parte statistica della dichiarazione valutaria nella quale devono riepilogare, aggregandole, le operazioni omogenee effettuate nel corso del mese solare; tale dichiarazione deve essere prodotta entro il *giorno 7 del mese successivo a quello di riferimento.*

4. Le operazioni dichiarate con la procedura riepilogativa vanno considerate, per convenzione, un'operazione *unica* sotto il profilo dell'applicazione delle disposizioni di carattere statistico previste per operazioni dichiarate singolarmente (ad es.: i regolamenti riepilogati con una sezione 3 devono riferirsi esclusivamente ad operazioni con l'estero oggetto di riepilogo e segnalazione con una corrispondente sezione 2).

5. Gli operatori che intendano avvalersi della suddetta procedura per operazioni valutarie devono renderne edotte le banche abilitate presso le quali, nel corso del mese solare, hanno luogo i regolamenti. A tal fine, *all'atto del primo regolamento* di ciascun mese per ogni gruppo di operazioni omogenee produrranno alla banca (o nel caso di regolamenti presso più banche, a ciascuna di esse, per il primo regolamento di competenza), *un'apposita dichiarazione* (allegato 1) con cui *si impegnano* a rendere, nei termini previsti, la dichiarazione riepilogativa. In caso di mancata presentazione di tale dichiarazione riepilogativa, la banca segnalerà tempestivamente all'Ufficio italiano dei cambi tale circostanza, trasmettendo copia della «dichiarazione di impegno», nella quale provvederà ad indicare, sulla base delle prorie evidenze, il totale dei regolamenti effettuati, a valere su tale dichiarazione, nel corso del mese considerato.

II. *Comunicazione dei regolamenti per compensazione.*

1. Gli operatori sono tenuti a comunicare alle banche abilitate i regolamenti per compensazione delle obbligazioni con non residenti, utilizzando *il nuovo modello* allegato alla presente circolare (allegato 2) secondo le modalità di seguito indicate. Nella sezione 1 dovrà essere barrata la casella *«compensazioni».* La sezione 2 si compone di due riquadri nei quali vanno indicate le

partite oggetto di compensazione a seconda del valore: nel riquadro *A* devono essere dettagliate, secondo lo schema ivi previsto, singole partite di *importo uguale o superiore a L. 20 milioni*, ovvero gruppi di partite (tutte uguali o superiori a L. 20 milioni) che presentino la caratteristica dell'*omogeneità* secondo il criterio indicato nel precedente paragrafo I; nel riquadro *B* devono essere aggregate le partite di *importo inferiore a L. 20 milioni*, suddivise solo per natura dell'operazione (mercantile, non mercantile, finanziaria) e segno (debito, credito). Nella sezione 3 sono stati eliminati i riferimenti relativi ai regolamenti frazionati ed è stato distinto il regolamento a seconda che trattisi di *pagamento* o di *incasso*.

2. Gli operatori devono produrre la «comunicazione» quando *almeno una delle partite* che formano oggetto della compensazione risulta *superiore a L. 10 milioni*. La comunicazione avviene con la trasmissione alle banche delle sezioni 1 e 2 *entro il giorno 15* del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le compensazioni che formano oggetto della comunicazione medesima.

3. Gli operatori devono dichiarare alle banche abilitate i trasferimenti dei *saldi di compensazione superiori a L. 10 milioni*, utilizzando le sezioni 1 e 3, unitamente alla dichiarazione di responsabilità.

4. Quanto disposto in materia di comunicazione delle compensazioni e di dichiarazione dei saldi si applica anche alle operazioni regolate con il sistema *del netting o clearing multilaterale*.

III. *Dichiarazione riepilogativa per la verifica delle operazioni effettuate a valere sui conti autorizzati.*

1. I titolari di conto autorizzato devono produrre alle banche abilitate detentrici una dichiarazione *riepilogativa* delle operazioni effettuate nel corso del mese solare a valere su detti conti, entro il *giorno 15 del mese successivo*, utilizzando il modulo accluso alla presente circolare (allegato 2).

2. In particolare, gli interressati barreranno nella sezione 1 del modulo, la casella *«movimenti sui conti autorizzati»* e *compileranno nella sezione 2 esclusivamente il riquadro B.*

IV. *Dichiarazione concernente «grandi lavori, impianti e simili».*

1. I residenti che intervengono nelle fattispecie in oggetto, ai fini della verifica delle connesse operazioni valutarie (anticipi, stato avanzamento lavori, saldi a collaudo, ecc.), devono produrre alle banche abilitate la dichiarazione *corrente non mercantile* anche quando il regolamento, nel suo complesso, si riferisce a forniture di merci previste nell'ambito della commessa. Nell'apposito spazio sarà annotata la causale *«grandi lavori e impianti»*.

2. La verifica delle operazioni con l'estero (forniture di merci) collegate all'esecuzione della commessa, previste senza regolamento ovvero regolate indistintamente nell'ambito della commessa stessa, può essere effettuata in via *riepilogativa*, con riferimento alle operazioni doganali poste in essere nel corso del mese solare, producendo una dichiarazione corrente mercantile *entro il giorno 7 del mese successivo*. Tali operazioni, per convenzione, vanno qualificate «senza regolamento». Pertanto, dovrà essere compilato il relativo riquadro barrando le caselle «Totalmente» ed «Altro»; le operazioni dovranno essere aggregate secondo il criterio di *omogeneità* indicato nel precedente paragrafo I.

3. Resta fermo che eventuali movimenti di merce *regolati distintamente* costituiscono operazioni autonome, come tali assoggettate a *specifica* dichiarazione mercantile.

4. I trasferimenti di fondi per l'alimentazione di conti speciali all'estero sono assoggettati a dichiarazione *«corrente non mercantile»*. Gli interessati avranno cura di riportare, nell'apposito spazio, la dicitura *«alimentazione conti speciali all'estero»*. I conferimenti di fondi a sedi estere di natura permanente, da considerare investimenti diretti, sono assoggettati a dichiarazione *«finanziaria»*. In questa ipotesi, sarà indicato che si tratta di «investimento all'estero», costituito da «partecipazione non rappresentata da titoli» e tale da comportare «legame durevole» nella gestione dell'impresa; infine, l'informazione relativa al «numero delle quote» va sostituita dall'indicazione del numero d'ordine progressivo del conferimento.

V. *Procedura di verifica mediante il ricorso a supporti non cartacei.*

Gli operatori che intendano rendere la dichiarazione utilizzando supporti direttamente elaborabili in via automatizzata dovranno concordarne preventivamente le caratteristiche tecniche con le banche abilitate.

A questo fine occorre tener presente che l'Ufficio italiano dei cambi fornirà alle stesse banche apposite specifiche tecniche da adottare, al termine del periodo transitorio, per l'inoltro dei dati all'Ufficio medesimo.

VI. *Deleghe ministeriali.*

Si comunica che il Ministro del commercio con l'estero è venuto nella determinazione di delegare all'Ufficio le autorizzazioni particolari concernenti gli aspetti operativi connessi all'attività di factoring e di netting o clearing multilaterale.

VII. *Codice meccanografico.*

Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, con delibera del 20 gennaio, ha confermato l'idoneità della procedura incentrata sull'acquisizione da parte dell'Ufficio italiano dei cambi del codice meccanografico.

Viene pertanto a cadere la riserva espressa al riguardo nella circolare n. R.V. 1988/1 del 29 luglio 1988.

Al fine di consentire la predisposizione dei nuovi modelli, le disposizioni di cui ai paragrafi II e III entreranno in vigore il 1° luglio 1989.

Il direttore: SCORDINO

ALLEGATO 1

Ufficio Italiano dei Cambi

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO ALLA PROCEDURA RIEPILOGATIVA

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO (1)

N° del

BANCA DESTINATARIA

Il sottoscritto, assumendosene la responsabilità, si impegna ad attivare la procedura per la verifica riepilogativa nei termini previsti.

Nome e indirizzo.......................

Ditta rappresentata...................................

Firma................ Data........................

*

* Importo complessivo regolato nel corso del mese a fronte del presente "impegno" (da compilare a cura della banca).

(1) La banca può integrare il presente schema in relazione alle proprie esigenze di trattamento informatico.

ALLEGATO 2

COMUNICAZIONE DEI REGOLAMENTI PER COMPENSAZIONE MOVIMENTO SUI CONTI AUTORIZZATI

SEZ. 1

DICHIARAZIONE VALUTARIA PARTE STATISTICA

COMPENSAZIONI [4]

MOVIMENTI SUI CONTI AUTORIZZATI [5]

BANCA DESTINATARIA | COD. ABI | CAB | DATA

NUMERAZIONE AD USO INTERNO DELLA BANCA

DICHIARAZIONE ANNULLATA [1]

RISERVATO ALLA BANCA

INFORMAZIONI SULL'OPERATORE

OPERATORI CHE NON SVOLGONO ATTIVITA' D'IMPRESA

Famiglia — Pubblica Amministrazione: centrali, locali, enti prev.ass. — altro

(1) [1] [2] [3] [4] [5]

OPERATORI CHE SVOLGONO ATTIVITA' D'IMPRESA

CARATTERISTICHE OPERATIVE DELL'IMPRESA
(ES. SOC.ASSICURATIVA, BANCA, SOC.PRODUTTIVA, SOC.FIDUCIARIA, ...)

COD. SOTTOGRUPPO

TIPO DI ATTIVITA' ECONOMICA SVOLTA (ES. MECCANICA, TESSILE, COSTRUZ.,ECC...)

COD. BRANCA

ULTIMO ESERCIZIO (LIRE IN MILIONI) FATTURATO

VENDITE ALL'ESTERO — ACQUISTI ALL'ESTERO

NUM. ADDETTI DELL'IMPRESA AL TERMINE DELL'ULTIMO ESERCIZIO:

(1) [1] MENO DI 20 [2] DA 20 A 99 [3] DA 100 A 499 [4] 500 ED OLTRE

CODICE MECCANOGRAFICO DELL'IMPRESA:

PARTECIPAZ. DIRETTE O INDIRETTE RISULTANTI DALL'ULTIMO BILANCIO O DA DOCUMENTAZ. RELATIVA ALL'ULTIMO ESERCIZIO:

<u>Dell'impresa verso l'estero</u>

NUMERO FILIALI

NUMERO PARTECIP.

ALTRE FORME [1]

	PRINCIPALI PAESI D'INSEDIAMENTO CON FILIALI E PARTECIPAZIONI (2)	CODICE PAESE
1		
2		
3		

<u>Dell'estero nell'impresa</u>

CASA MADRE [1]

NUMERO PARTECIP.

ALTRE FORME [1]

	PAESI D'INSEDIAMENTO DELLA CASA MADRE E DELLE PRINCIPALI SOCIETA' PARTECIPANTI (2)	CODICE PAESE
1		
2		
3		

(1) BARRARE LA CASELLA INTERESSATA

(2) IN ORDINE DI IMPORTANZA (CON RIFERIMENTO PRIORITARIO ALL'ESISTENZA DI HOLDINGS E AL FATTURATO DI FILIALI E PARTECIPATE)

SEZ. 2

DICHIARAZIONE VALUTARIA: PARTE STATISTICA
COMPENSAZIONI — CONTI AUTORIZZATI

INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI

RIQUADRO -A- DETTAGLIO DELLE COMPENSAZIONI DI SINGOLE PARTITE O DI GRUPPI DI PARTITE OMOGENEE

RISERVATO ALLA BANCA

NUMERAZIONE AD USO INTERNO

NATURA (1)	DESCRIZIONE (2)		DEB/CRED (3)	IMPORTO (4)	
DATA CONTRATTO	DATA DEB/CRED (5)	PAESE		VALUTA	DICH. (6)

COD. CAUSALE (7)	
COD. PAESE	COD. VALUTA

RIQUADRO -B- SINTESI DELLE COMPENSAZIONI DI IMPORTO "MINORE" E DEI MOVIMENTI SUI CONTI AUTORIZZATI *

NATURA (1)	DESCRIZIONE	DEB/CRED (3)	IMPORTO (4)
M E	OPERAZIONI MERCANTILI	D	
M E	OPERAZIONI MERCANTILI	C	
N M	OPERAZIONI NON MERCANTILI	D	
N M	OPERAZIONI NON MERCANTILI	C	
F I	OPERAZIONI FINANZIARIE	D	
F I	OPERAZIONI FINANZIARIE	C	

(1) ME-MERCANTILE, NM-NON MERCANTILE, FI-FINANZIARIA

(2) CODICE MERCE PER OPERAZIONI CORRENTI MERCANTILI, CAUSALE IN CHIARO PER OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI E PER OPERAZIONI FINANZIARIE

(3) D-DEBITO, C-CREDITO

(4) IMPORTO REGOLATO IN COMPENSAZIONE (CTV IN MILIONI DI LIRE OTTENUTO APPLICANDO IL CAMBIO CONVENUTO)

(5) DI ORIGINE DEL DEBITO/CREDITO (REGOLAMENTO DI MERCE, PRESTAZIONE DI SERVIZIO, EROGAZIONE DI PRESTITO, ECC.)

(6) BARRARE PER LE OPERAZIONI GIA' SEGNALATE CON DICHIARAZIONE VALUTARIA CORRENTE MERCANTILE

(7) CODICE CAUSALE PER LE OPERAZIONI CORRENTI NON MERCANTILI E PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE

SEZ. 3

REGOLAMENTO VALUTARIO
RELATIVO AL TRASFERIMENTO DI SALDI DI COMPENSAZIONE

(A CURA DELLA BANCA, DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI COMPENSAZIONE)

NUMERAZIONE AD USO INTERNO DELLA BANCA	COD. ABI	CAB	DATA

INFORMAZIONI SUL REGOLAMENTO

[ ][1] PAGAMENTO [ ][2] INCASSO

IMPORTO

COD. VALUTA	VALUTA (ALL'UNITA')	CTV (LIRE IN MILIONI)

COPERTURA FINANZIARIA DELL'OPERAZIONE

FINANZIAMENTO DALL'ESTERO
- [ ][1] IN VALUTA
- [ ][1] IN LIRE

FINANZIAMENTO DALL'INTERNO
- [ ][1] IN VALUTA
- [ ][1] IN LIRE

PROPRIE DISPONIBILITA'
- [ ][1]

COPERTURA DEL RISCHIO DI CAMBIO (SE ESEGUITA)

[ ][1] A TERMINE — DATA CONTRATTO NEGOZIAZIONE A TERMINE [ ]; CAMBIO (LIRE IN UNITA') [ ]

[ ][1] CON OPTIONS — PREMIO UNITARIO PER OPTION (LIRE IN UNITA') [ ]

[ ][1] ALTRE FORME

[ ][1] A PRONTI

89A2092

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «E. Mattei», in Matelica

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1989, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 119, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «E. Mattei», in Matelica.

89A2131

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Dimissioni di un revisore ufficiale dei conti

Con decreto ministeriale 6 maggio 1989, Innocenti Giuseppe, nato a Livorno il 19 ottobre 1920, è stato cancellato dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, a sua domanda.

89A2137

MINISTERO DEL TESORO

Trasferimento dei beni di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella regione Liguria

Con decreto 3 marzo 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al comune di Savona del bene immobile appartenente alla soppressa cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani della provincia medesima nonché, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature ubicati nel suddetto immobile.

Con la medesima procedura vengono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), i beni mobili e le attrezzature di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, allocati negli immobili assunti in locazione, nella stessa regione, da tali enti.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

89A2134

Trasferimento dei beni di proprietà delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani ubicati nella regione Lazio

Con decreto 3 marzo 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Lazio, è stato disposto, ai sensi dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il trasferimento al patrimonio dei comuni competenti per territorio, mediante consegna dei relativi inventari, dei beni mobili e delle attrezzature, adibiti a compiti di assistenza sanitaria, di proprietà delle casse mutue di malattia per gli artigiani delle province di Roma, Viterbo, Rieti e Frosinone, allocati negli immobili assunti in locazione nella stessa regione da tali enti.

Sono attribuiti all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), l'immobile di proprietà della cassa mutua di malattia della provincia di Roma, nonché i beni mobili e le attrezzature allocati nello stesso immobile e quelli, adibiti ad altri compiti istituzionali, ubicati negli immobili di proprietà di terzi assunti in locazione dalle casse mutue provinciali di malattia di Viterbo e Latina.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

89A2135

Trasferimento dei beni di proprietà del soppresso Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ubicati nella regione Liguria.

Con decreto 3 marzo 1989 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro delle finanze, d'intesa con la regione Liguria, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio i beni immobili di proprietà dell'INAM, destinati prevalentemente a servizi sanitari, ubicati nell'ambito della regione stessa nonché, mediante consegna dei relativi inventari, i beni mobili e le attrezzature allocati in tali immobili.

Sono attribuiti ai comuni competenti per territorio ed all'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro — di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 — (ora Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti), con la medesima procedura, i beni mobili e le attrezzature, di proprietà dello stesso INAM, allocati negli immobili assunti in locazione nella medesima regione.

Alle operazioni di trasferimento provvede il predetto Ispettorato generale.

89A2136

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico (legge 6 agosto 1966, n. 651)

Unica pubblicazione

Elenco n. 1

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, venga rilasciato il corrispondente nuovo certificato:

certificato nominativo della rendita 5% 1935, n. 88138, di nominali L. 165.900, intestato all'asilo infantile Angiola Sili in Prata (Grosseto).

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse, può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

89A2161

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:
diritto romano;
istituzioni di diritto privato;
storia del diritto romano;
istituzioni di diritto romano.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:
letteratura latina.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della repubblica italiana.

89A2162

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Autorizzazione all'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 85.000.000, l'immobile rappresentato da un appartamento di mq 82 con annesso terrazzo di mq 44 al primo piano dello stabile sito in Ravenna, via Pallavicini n. 26, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 40, foglio n. 80, mappale 97, sub 4, di proprietà dei signori Bruno e Piergiorgio Minguzzi, come da atto di compravendita in data 16 giugno 1987, n. 36165 di repertorio, a rogito dott. Gian Paolo Toscano Rivalta, da adibire ad uffici dell'Associazione.

89A2138

Autorizzazione al patronato A.C.L.I. ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il patronato A.C.L.I. è stato autorizzato ad acquistare, al prezzo di L. 60.000.000, l'immobile rappresentato da un appartamento di quattro vani più servizi sito in Pescara, via Gobetti n. 122, censito al nuovo catasto edilizio urbano alla partita n. 23489, foglio n. 23, particella 264, sub 25, di proprietà del signor Ermanno Marrocco, come da atto di compravendita in data 18 marzo 1980, n. 4822 di repertorio, a rogito dott. Andrea Pastore, da adibire a sede provinciale del patronato.

89A2139

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di immobili nei comuni di Bolognetta, Caltavuturo, La Spezia e Terlano

Con D.A. n. 5289 del 25 febbraio 1989 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 699 identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Bolognetta (Palermo) ai fogli numeri 10 e 15, particelle numeri 29, 145 e 262.

Con D.A. n. 157 del 26 gennaio 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un reliquato stradale di mq 137 posto in margine alla s.s. n. 120 «dell'Etna e delle Madonie» al km 30+716 della superficie di mq 137 circa ed identificato presso il catasto del comune di Caltavuturo (Palermo) al foglio n. 19, particella n. 532.

Con D.A. n. 1428 del 5 dicembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, di un magazzino posto in margine della s.s. n. 1 «Aurelia» al km 420+800 della superficie al netto della muratura, di mq 33 circa ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di La Spezia al foglio n. 9, particella mappale n. 33.

Con D.A. n. 4851 del 28 novembre 1988 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda, in un terreno posto in margine della s.s. n. 38 «dello Stelvio» ed identificato presso il catasto terreni del comune censuario di Terlano (Bolzano) con la P.F. 160/4 in P.T. 92/II.

89A2141

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di farmacia dell'Università di Catania. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 100 del 2 maggio 1989)

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pag. 14 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Università di Catania - Facoltà di farmacia: chimica farmaceutica e *tossicologia* I», leggasi: «Università di Catania - Facoltà di farmacia: chimica farmaceutica e *tossicologica* I».

89A2169

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pùbblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti . . . . ☏ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni . . . . . . ☏ (06) 85082150/85082276
- inserzioni . . . . ☏ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*